Casi particolari (art. 27)

Cosa sono?

L'art. 27 del Testo Unico Immigrazione disciplina alcunicasi particolari di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi.

Il datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore straniero appartenente a queste categorie potrà, quindi, richiederne l'ingresso sul territorio italiano in qualsiasi momento dell'anno e senza il limite delle quote.

I lavoratori stranieri inclusi nell'articolo 27 T.U. sono:

- Lett. A) Dirigenti o personale altamente specializzato
- Lett. B) Lettori universitari di scambio o di madre lingua
- Lett. C) Professori universitari
- Lett. D) Traduttori e interpreti
- Lett. E) Collaboratori familiari
- Lett. F) Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
- Lett. G) Lavoratori alle dipendenze di imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente per adempiere a compiti specifici per un periodo determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando il compito sia terminato
- Lett. H) Lavoratori marittimi
- Lett. I) Lavoratori trasferiti temporaneamente nell'ambito di un contratto d'appalto
- Lett. I-bis) Lavoratori stranieri che siano ovvero siano stati alle dipendenze di imprese - operanti in Stati non UE - che abbiano sede in Italia, o che siano partecipate da imprese con sede in Italia.
- Lett. L) Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero
- Lett. M) Personale artistico e tecnico per spettacoli
- Lett. N) Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento
- Lett. O) Artisti da impiegare nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche
- Lett. P) Stranieri che svolgono attività sportiva professionistica presso società sportive italiane
- Lett. Q) Giornalisti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti retribuiti fa organi di stampa, emittenti radiofoniche o televisive stranieri
- Lett. Q-bis) Nomadi digitali e lavoratori da remoto
- Lett. R) Persone che svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi gi giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"
- Lett. R-bis) Infermieri professionali

Casi particolari (art. 27)

Dirigenti o personale altamente specializzato

Definizione

Rientrano in questa categoria di lavoratori i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea.

Requisiti

L'azienda deve verificare la sussistenza di tre requisiti:

ci deve essere un trasferimento (c.d. distacco) del lavoratore;
il distacco deve avvenireall'interno dello stesso gruppo d'impresa;
i lavoratori stranieri devono aversvolto attività lavorativa come "dirigenti" o "personale altamente specializzato"nell'ambito dello stesso settore daalmeno 6 mesi prima del trasferimentotemporaneo.

Durata

La durata del permesso di soggiornoè uguale a quella trasferimento temporaneo, legato all'effettiva necessità dell'azienda.Il permesso di soggiorno èrinnovabilein caso di proroga del trasferimento, ma non può comunque superare ladurata massima di 5 anni.

Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

Casi particolari (art. 27)

Infermieri professionali

Al fine di assumere lavoratori stranieri come infermieri professionali, le strutture sanitarie pubbliche e private, le cooperative qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima, e le agenzie di somministrazione di lavoro possono avvalersi degli ingressi "extra quota" previsti dall'art. 27 lettera r-bis.

Riconoscimento del titolo

L'azienda, prima di richiedere il nulla osta al lavoro, qualora il titolo di infermiere sia stato conseguito in un Paese extra-Ue,deve attivare la procedura di riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

In deroga alla regola generale,fino al 31 dicembre 2027, gli operatori sanitari potranno essere assunti anche senza il riconoscimento del titolo dal Ministero della Salute, con contratto per lavoro subordinato o con contratto libero-professionale, autorizzati con provvedimento regionale.

Modalità e termini per le presentazioni delle domande di assunzione sono stabilite dalle autorità regionali.

I professionisti sanitari extracomunitari potranno ottenere il permesso di soggiorno seguendo la disciplina dell'articolo 27 o 27-quater T.U.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, è possibile instaurare un nuovo rapporto a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originale nulla osta.

Casi particolari (art. 27)

Nomadi digitali e lavoratori da remoto

Definizione

Con nomadi digitali e lavoratori da remoto si indicano quei cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

La disciplina distingue due figure:

I lavoratori da remoto: gli stranieri con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione che utilizzano strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
Nomadi digitali: gli stranieri che svolgono lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

Durata

Il permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remotoha la durata di un annoe, qualora permangano le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio,è rinnovabile annualmente.

Requisiti

I lavoratori stranieri devono:

essere in possesso di untitolo o di una qualifica che li classifichi come personale altamente specializzato, così come da disciplina dell'art. 27-quarter del Testo Unico;
avere unreddito annuale che sia almeno tre volte superiore al reddito minimo necessario per ottenere l'esenzione dalle spese sanitarie;
essere coperti da un'assicurazione sanitaria validaa livello nazionale, che comprenda sia le cure mediche che i ricoveri;
presentare ladocumentazioneche attesti lemodalità di sistemazione abitativa;
dimostrare di avere almenosei mesi di esperienzanel settore pertinente;
possedere uncontratto di lavoro, una collaborazione o un'offerta vincolante per l'esecuzione di un'attività altamente specializzata. La proposta contrattuale o l'offerta vincolante devono specificare la retribuzione annuale del lavoratore.

Procedura

Per l'ingresso di questa categoria di lavoratori stranierinon è richiesto il nulla osta al lavoro.

I cittadini non comunitari dovrannorivolgersi al Consolato o all'Ambasciata italiana nel loro Paesedi residenza al fine dirichiedere il visto di ingresso.

Dopo otto giorni dall'ingressoin Italia,il lavoratore dovrà esibire alla Questura competente la documentazione presentata in sede di richiesta di vistovidimata dall'ufficio consolare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

La Questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza.

A partire dal momento di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, è consentito lo svolgimento di attività lavorativa

Casi particolari (art. 27)

Rinnovo del permesso e conversione

In linea generale, il nulla osta e il permesso di soggiorno per le categorie di lavoratori incluse nell'art. 27 del T.U, possono essere rinnovati in costanza dello stesso rapporto di lavoro.

Casi particolari (art. 27)

Procedura

Salvo alcuni casi particolari, la procedura per gli ingressi "extra quote" segue la medesima disciplina prevista per gli ingressi del c.d. Decreto Flussi, regolata dall'art. 22 del T.U.I.

1.Il datore di lavoro dovrà fare richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unicoper via telematica. Sarà necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

complete generalità del datore di lavoro e del lavoratore;
il trattamento retributivo e assicurativo da applicare al rapporto di lavoro;
proposta del contratto di lavoro;
documentazione relativa all'idoneità alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta con firma digitale;
l'impegno di comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro sottoscritta mediante firma digitale;
asseverazione sottoscritta mediante firma digitale in conformità all'articolo 24-bis del T.U.I.
2.Lo Sportello Unico rilascia il nulla ostae lo trasmetteper via telematicaagli uffici consolari o diplomaticipresenti nel Paese di origine del lavoratore straniero, ai fini di rilascio del visto di ingresso.

3.Il lavoratore straniero dovrà richiederealla rappresentanza consolare o diplomatica del Paese in cui si trovail visto d'ingresso, con il quale potrà entrare in Italia.

4.Entro 8 giorni dall'ingressonel territorio nazionale, il cittadino straniero e il datore di lavorosottoscriveranno il contratto di soggiornomediante firma digitale;tale documento, entro 8 giorni, deve essere trasmesso in via telematica dal datore di lavoro allo Sportello Unicoper l'Immigrazione per gli adempimenti relativi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale (art. 22 comma 6-bis TU).

5.Il lavoratore straniero dovrà quindi presentare l'istanza di rilascio del permesso di soggiornopresso gli Uffici Postali abilitati/Questura competente.

La richiesta presentata presso gli uffici postali abilitati dovrà avvenire utilizzando l'apposito kit a banda gialla, disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati

6. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (username e password) tramite i quali il lavoratore stesso potrà conoscere, collegandosi a http://www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

7.Una volta ricevuta correttamente l'istanza,la Questura provvederà ad inviare una raccomandataall'indirizzo indicato nella domanda,specificando la data di convocazione per i rilievi fotodattiloscopici.

8. Infine, una nuova comunicazione sarà inviata per informare il lavoratore sullaconsegna del permesso di soggiorno.